

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 ottobre 2010 —
Seacid / Parlamento e Consiglio**

(causa C-266/10 P)

«Impugnazione — Direttiva 2000/35/CE — Ricorso di annullamento parziale —
Ricorso tardivo — Impugnazione manifestamente infondata»

1. *Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Presupposti — Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 2, n. 2, 18, 19, 24, n. 6 e 111) (v. punti 11-18)*
2. *Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data di pubblicazione dell'atto controverso — Calcolo (Art. 230, quinto comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1) (v. punti 25-27, 30)*

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T-530/09, Seacid/Parlamento e Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 5, n. 1, ultima frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Termini di ricorso — Inammissibilità manifesta.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) sopporta le proprie spese..